

CARIFE *Cap*

CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA

CONDIZIONI DI CAPITALIZZAZIONE

CAPITALIZZAZIONE “CARIFE Cap”

CONDIZIONI DI CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Beneficiari:	coloro ai quali vengono erogate le prestazioni previste dal contratto.
Contraente:	chi stipula il contratto con la Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, di seguito denominata Compagnia.
Premio:	l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia.
Compagnia:	la Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966 e registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 00320160237, Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Gestione:	gestione patrimoniale, separata dalle altre attività della Compagnia, denominata “RI.SPE.VI.”.

Art. 1 – Oggetto. Il presente contratto garantisce la corresponsione di un capitale al momento della scadenza del contratto.

A fronte del capitale garantito il Contraente si obbliga a versare, secondo le modalità successivamente previste un premio unico.

Art. 2 – Conclusione del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato pagato il premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta della proposta da parte della Compagnia. Se, tuttavia, la proposta contiene l'indicazione di una data di decorrenza diversa, il contratto produrrà effetti dalle ore zero di tale ultima data sempre che la Compagnia non comunichi prima, per iscritto, il proprio rifiuto a contrarre.

Art. 3 – Revoca della proposta. Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

Art. 4 – Diritto di recesso. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Compagnia tratterrà inoltre le spese sostenute per l'emissione del contratto, individuate forfetariamente in 10,00 Euro.

Art. 5 – Beneficiari della prestazione. Beneficiario della prestazione, se in vita alla scadenza, è il Contraente.

Nel caso di decesso del Contraente, ferma la scadenza del contratto fissata in polizza, beneficiario è la persona da questi designata ovvero, in mancanza, i suoi eredi.

In quest'ultima evenienza, è comunque data facoltà al Beneficiario o agli eredi di subentrare al Contraente fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 6 – Il premio. Il premio è comprensivo delle spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto di cui al successivo Art. 7.

Il premio non potrà essere inferiore a 25.000,00 Euro.

Tuttavia, trascorsi 60 giorni dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 2.000,00 Euro.

Il pagamento del premio unico e dei versamenti aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario, presso cui è stato stipulato il contratto, tramite addebito sul conto corrente del Contraente. Nel caso di estinzione del conto corrente, ai fini della prosecuzione del contratto, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Art. 7 – Spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto. Le spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto vengono trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo del premio. Le spese sono correlate all'effettivo ammontare del premio nel modo seguente:

- fino a un premio di 50.000,00 Euro verranno applicate delle spese pari al 2,00%;
- sulla parte di premio eccedente 50.000,00 Euro e fino all'importo di 500.000,00 Euro verranno applicate delle spese pari all'1,50%;

- sulla parte di premio eccedente 500.000,00 Euro verranno applicate delle spese pari allo 0,60%.

Le spese di acquisizione, gestione e di intermediazione relative ai versamenti di premi unici aggiuntivi saranno calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutti i versamenti effettuati e del nuovo premio unico aggiuntivo.

Art. 8 – Durata del contratto. La durata del presente contratto deve essere compresa tra 5 anni e 25 anni.

Art. 9 – Requisiti soggettivi. Il presente contratto può essere concluso sia da persone fisiche, senza limitazione alcuna rispetto all'età, nonché da persone giuridiche.

Art. 10 – Il capitale garantito. Il capitale garantito alla scadenza contrattuale sarà dato dalla somma dei capitali corrispondenti ad ognuno dei versamenti effettuati, rivalutati secondo quanto previsto al successivo Art. 11.

Art. 11 – Rivalutazione annuale del capitale garantito. Il capitale garantito indicato nel documento di polizza viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione "RI.SPE.VI." nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione "RI.SPE.VI.", allegato al presente contratto, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta Gestione.

Il rendimento, come determinato al punto 3) del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con decorrenza nel terzo mese successivo alla determinazione del rendimento.

Determinazione del capitale rivalutato

La rivalutazione del capitale si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso di rendimento realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI.", diminuito dell'1,10% a titolo di spese di gestione finanziaria.

In ogni caso viene garantita una rivalutazione annuale minima del 2,00%.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, sulla base della misura di rivalutazione dichiarata dalla Compagnia e determinata secondo le modalità previste da questo articolo.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultima misura di rivalutazione dichiarata dalla Compagnia e determinata secondo le modalità sopra previste.

Gli aumenti di capitale verranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annuale di polizza.

Art. 12 – Diritto di riscatto. In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ. il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un

capitale pari al valore di riscatto.

Il diritto di riscatto può essere esercitato, mediante richiesta sottoscritta dal Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto in base all'ultimo rendimento realizzato dalla Compagnia.

Art. 13 – Proroga del contratto. Il Contraente può prorogare la scadenza del contratto mediante richiesta scritta da effettuarsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

La durata del periodo di proroga è pari ad un anno, rinnovabile alla nuova scadenza.

Il Contraente che eserciti la facoltà di proroga della scadenza del contratto non può corrispondere ulteriori premi.

Art. 14 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e della prestazione. Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario. Pertanto per consentire alla Compagnia di eseguire i pagamenti dovuti dovranno essere comunicate in ogni caso dal Contraente e/o dai Beneficiari le coordinate bancarie.

Dovranno essere consegnati altresì i seguenti documenti:

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita del Contraente.

A scadenza:

A. In caso di vita del Contraente:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita del Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente.

B. In caso di decesso del Contraente:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale dei Beneficiari;
- consenso all'utilizzo dei dati personali dei Beneficiari (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni);
- richiesta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte del Contraente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione (se sono i Beneficiari indicati in polizza) degli eredi legittimi; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia (oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa consegnata presso la filiale dove è stato stipulato il contratto). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 15 – Costituzione in pegno e vincolo sui crediti derivanti dal contratto. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione nel documento di polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Nel caso di pegno, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 16 – Cessione. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé

un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione nel documento di polizza o su appendice. In base a quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ., la Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 17 – Imposte e tasse. Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 18 – Foro competente. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 19 – Prescrizione. Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 20 – Legge applicabile al contratto. Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "RI.SPE.VI."

1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI."

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione "RI.SPE.VI."

La Gestione "RI.SPE.VI." è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.

2 - La Gestione "RI.SPE.VI." è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione "RI.SPE.VI." al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione "RI.SPE.VI.", il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

3 - Il rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il

risultato finanziario della Gestione "RI.SPE.VI." di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione "RI.SPE.VI." si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione "RI.SPE.VI." – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "RI.SPE.VI." e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione "RI.SPE.VI." per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione "RI.SPE.VI."

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione "RI.SPE.VI." ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI."

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4 - Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Gestione indicate al punto 3 del presente Regolamento, sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

CARIFE-CARIFECAP/A

CAPITALIZZAZIONE "CARIFECap"
È UN PRODOTTO DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it